

Applicabilità delle norme tecniche di cui ai DM del 1996 per le costruzioni private e pubbliche

(Camillo Alfonso Guerra – 27 giugno 2009)

Giunto a conclusione l'iter per la conversione in legge del D.L. 39/2009, recante il complesso degli interventi in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo, lo stesso decreto diventa legge. E con esso la sostanziale modifica del decreto "milleproroghe" dello scorso 20 febbraio (il quale posponeva al 30 giugno 2010 l'entrata in vigore del DM 14.01.08.

Sembra evidente alla lettura profana del disposto normativo (cioè una lettura attenta ma pur sempre ad opera di un ingegnere) che le opere private debbano aver avuto effettivo inizio entro il 30 giugno 2009, perché il DM 9.1.1996, Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche nonché il D.M. 16-1-1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche trovino applicazione.

Paradossalmente il legislatore ha previsto paletti meno stringenti per le opere pubbliche, per le quali è sufficiente aver genericamente "avviato" la progettazione definitiva prima del 14 settembre 2005.

Segue un piccolo collage delle normative di riferimento.

*il Senato della Repubblica,
il 21 maggio 2009, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese
di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Misure urgenti in materia antisismica). – 1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009" e il secondo periodo e' soppresso».

*Legge 27 febbraio 2009, n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 -
Suppl. Ordinario n. 28)*

1-septies. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".

*Legge 28 febbraio 2008, n. 31
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47*

«Art. 20. - (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni). – 1. Il termine di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.

2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996.

3. **Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate**, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.